



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 14/02/2025 Protocollo N° 0080732 Class: G.920.01.2 Fasc.

Allegati N° 0

Oggetto: **Blue Tongue (BT) – aggiornamento indicazioni per il territorio regionale.**

P E C

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle
Az.ULSS del Veneto:

- Servizi Sanità Animale
- Servizi Igiene degli Alimenti di Origine Animale

e, p.c.,

Alla Direzione Sanitaria dell'IZSve

Al fine di uniformare sul territorio regionale l'applicazione delle misure di prevenzione, sorveglianza e controllo della Blue Tongue (BT), tenuto conto anche della prossima scadenza del periodo stagionalmente libero da vettori, con la presente si fornisce un aggiornamento delle indicazioni in materia.

Piano regionale di sorveglianza per BT e individuazione sentinelle

Fatte salve eventuali indicazioni ministeriali, l'attività di sorveglianza sierologica ed entomologica prosegue con le modalità già in essere ed è volta in particolare a rilevare precocemente la circolazione di sierotipi non ancora presenti nel territorio regionale, come il BTV3 e il BTV8. Si informa a tal riguardo che, come Coordinamento Interregionale, in data 6/02/25 è stato chiesto al Ministero e al CESME di poter modificare l'attuale piano di sorveglianza per BT, stante l'evoluzione della situazione epidemiologica e la conseguente difficoltà nell'individuazione dei capi sentinella da sottoporre a controllo.

Ciò premesso, per quanto concerne il territorio regionale, in vista della ripresa (a marzo) del **Piano regionale di sorveglianza per BT**, sentito l'IZSve (SCT3 - Diagnostica in Sanità Animale), si ribadiscono di seguito le indicazioni per i prelievi per BTV, fornite via mail alle SS.LL. a dicembre u.s.:

- I capi risultati positivi a BTV negli ultimi mesi non potranno più essere utilizzati come sentinelle;
- Per individuare altre sentinelle (nelle stesse aziende o in altre) sarà necessario eseguire uno *screening* preliminare, prelevando campioni di sangue da un numero di animali superiore a quello necessario;
- Gli animali campionati che risulteranno positivi al test ELISA non saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti, né compariranno nel rapporto di prova;
- Gli animali campionati che risulteranno negativi al test ELISA compariranno nel rapporto di prova e potranno essere identificati come sentinelle per i prelievi di marzo 2025 e i successivi.

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



Tali prelievi non daranno comunque luogo all'apertura di nuovi focolai.

A tal riguardo, si informa che, con la citata nota del Coordinamento Interregionale e al fine di accelerare i tempi di risposta, è stato anche chiesto al Ministero della Salute di dar seguito a quanto concordato nell'ultima UCC del 11/11/2024, relativamente alla possibilità di determinazione del sierotipo di BTV anche presso gli IZZSS territoriali (anziché inviare il campione al CESME).

Movimentazioni da macello di specie sensibili

In accordo con quanto riportato nella nota Ministeriale prot. n. 256276 del 28/05/2024, le movimentazioni da macello all'interno del territorio nazionale possono essere consentite senza restrizioni, a condizione che gli animali siano macellati entro 24 ore dall'arrivo al macello di destinazione e che i mezzi di trasporto siano trattati con insetticida. Le autorità competenti, tuttavia, hanno il potere di attivare misure volte a ridurre il rischio associato alle movimentazioni degli animali delle specie sensibili provenienti da territori con attiva circolazione virale.

Movimentazioni da vita di specie sensibili

Regola generale: *rif.* ns. nota prot. n. 0530184 del 15/10/24 "Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) – Rimodulazione misure di sorveglianza sul territorio regionale".

Movimentazioni di animali sensibili alla BT da territori nei quali è stata rilevata circolazione virale per sierotipi di BTV non presenti in regione Veneto e non aderenti all'Accordo interregionale BTV8:

1. Nel caso in cui lo stabilimento di provenienza degli animali non sia sito nel raggio di 20 km da un caso sospetto o confermato di BT:
 - Esecuzione, con esito favorevole, di una visita clinica prima della partenza, che dovrà essere attestata nel Documento di accompagnamento degli animali;
 - Dichiarazione da parte della Az.ULSS di partenza che gli animali non provengono da uno stabilimento sito nel raggio di 20 km da un caso confermato di BT;
 - Avvenuto trattamento con insetto repellente da almeno 7 giorni e sino al giorno della partenza che dovrà essere attestato nel Documento di accompagnamento degli animali.
2. Le movimentazioni da vita verso la regione Veneto delle specie sensibili alla BT provenienti dalle zone di restrizione (aree di circolazione virale) di 20 Km istituite attorno ai focolai/alle positività per sierotipi di nuova introduzione o di ceppi virali appartenenti a sierotipi già circolanti ma con aumentata virulenza, sono consentite previo rispetto dei seguenti requisiti:
 - Esecuzione, con esito favorevole, di una visita clinica prima della partenza, che dovrà essere attestata nel Documento di accompagnamento (DdA) degli animali;
 - Esito favorevole del test PCR eseguito sui capi oggetto di movimentazione. Nel caso di partite costituite da un gran numero di animali, è possibile esaminare un campione degli stessi, conformemente alla nota ministeriale prot. n. 26696-05/09/24-DGSAF;
 - Avvenuto trattamento con insetto repellente da almeno 7 giorni e sino al giorno della partenza.

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



Nei casi di movimentazione dalle citate zone di restrizione, la Az.ULSS di partenza dovrà dare congruo preavviso (con almeno 72h di anticipo) alla Az.ULSS di destino, al fine di consentire le verifiche che si dovessero ritenere necessarie per il rilascio del NULLA OSTA.

Animali vaccinati nel rispetto della nota Ministeriale prot. n. 256276 del 28/05/2024 nei confronti dei sierotipi circolanti, possono movimentarsi liberamente senza test.

Inoltre, non è possibile movimentare animali delle specie sensibili da territori non indenni, senza test PCR e trattamento con insetto-repellenti, a meno che non siano rimasti per almeno 60 giorni in:

- Stabilimenti protetti da vettori ai sensi del Reg. 689/2020;
- Territorio stagionalmente libero;
- Territorio indenne.

Accordo interregionale BTV8 e movimentazioni:

Si richiama la ns. nota prot. n. 558934 del 31/10/24, relativa all'accordo per BTV-8 tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e P.A. di Trento in merito alla movimentazione di capi sensibili, che prevede la movimentazione libera (ovvero, senza test PCR e senza trattamento con insetto repellente) dei capi sensibili alla BT tra le Regioni e P.A. aderenti all'accordo: si ricorda che per l'aggiornamento dell'elenco delle Regioni e P.A. aderenti a tale accordo, i Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Az.ULSS possono consultare la cartella di file a ciò dedicata, condivisa su G-Drive al link: https://drive.google.com/drive/folders/1Ing3fKirJZCNjH5cD0RvEPLJl0clTIUE?usp=drive_link.

Fanno eccezione alla movimentazione libera tra territori aderenti all'accordo le seguenti situazioni:

- In caso di focolai clinici: fatta eccezione per le movimentazioni dirette al macello, le movimentazioni da vita sono consentite per i soli capi negativi per BTV8 al test PCR;
- In caso di capi con positività per BTV8 alla PCR, anche pregresse, in assenza di sintomatologia clinica, gli animali positivi si potranno movimentare trascorsi i 60 giorni dall'ultima positività riscontrata in allevamento (con conseguente estinzione del focolaio in SIMAN), senza ulteriori indagini sugli altri capi dello stabilimento: tale indicazione vale anche nel caso di rilievo di positività in animali sentinella. I capi positivi per BTV8 di cui al presente punto possono essere movimentati direttamente al macello, anche prima che siano trascorsi i 60 giorni dalla positività.

Gestione positività:

a) In generale:

1. A seguito della comunicazione (RdP), da parte dell'IZSve, di una positività per BTV "di prima istanza", è opportuno che la AULSS inserisca in SIMAN il **sospetto per "Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue)" senza specificare alcun sierotipo**, in quanto, in questa fase non è noto. Si invita a selezionare correttamente, dal Menu a tendina di SIMAN, la malattia da notificare, evitando di confondersi con la "Febbre catarrale MALIGNA";
2. A seguito dell'apertura del sospetto in SIMAN, è opportuno che la Az.ULSS blocchi le movimentazioni da vita dall'allevamento, fino all'esito di cui al punto 3: è in ogni caso fatta salva la possibilità della Az.ULSS

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



di consentire anche le movimentazioni da vita, sulla base di proprie valutazioni e alle condizioni che ritiene opportune (es. trattamento con insetto repellenti, etc.);

3. Il sospetto rimane aperto in SIMAN fino all'esito ufficiale rilasciato dal CESME.

Nel caso in cui questo indichi positività per BTV 1 e/o 4, il sospetto va cancellato da SIMAN, con la causale "sospetto non confermato", in quanto non è stato confermato *il sospetto per sierotipi verso i quali la Regione Veneto non sia già in restrizione*. Nel caso in cui, invece, il CESME dovesse comunicare la conferma per BTV 3 e/o 8, l'Az.ULSS di competenza sarà contattata dalla scrivente UO e/o dall'IZSVE (CREV e SCT3 - Diagnostica in Sanità Animale), per le indicazioni di conseguenza.

b) Nello specifico, per la gestione di positività al BTV8 (e alla luce del citato Accordo interregionale):

- 1. Per la gestione della positività per BTV8 in allevamenti sentinella in assenza di casi clinici:** le positività in PCR, che attestino attuale circolazione virale per BTV8, ancorché in territorio veneto, già dichiarato "omogeneo" per BTV8, devono essere comunque notificate tramite apertura del focolaio in SIMAN (specificando il sierotipo) in quanto caso ricadente nella definizione di focolaio confermato in osservanza alla nota 17050 del 28/5/2024 del Ministero della Salute. L'allevamento sarà oggetto delle misure "restrittive" indicate nella ns. nota n. 558934 del 31/10/24.
- 2. Per la gestione dei focolai clinici da BTV8:** è prevista la limitazione dei movimenti di materiale germinale e di animali dall'azienda, salvo per macellazione immediata e fatto salvo per animali PCR negativi e adozione di tutte le misure possibili per ridurre o prevenire l'esposizione agli attacchi dei vettori oltre che per eliminare possibili focolai larvali (fanghiglia causata da scoli di abbeveratoi, liquami, letame) con estinzione dopo che nell'allevamento non saranno più riscontrati ulteriori casi sospetti di BT per almeno 60 giorni dall'ultimo caso.

In caso di riscontro di positività a sierotipi non già circolanti in Veneto, con particolare riferimento al BTV3: applicazione di quanto previsto dalla nota 17050 del 28/5/2024 del Ministero della Salute per la definizione di caso sospetto e confermato, per le misure da adottare, con riferimento a territori indenni, sui focolai e a livello territoriale con l'istituzione, mediante provvedimento della Az.ULSS competente per territorio, di aree di restrizione di 20 Km intorno al focolaio.

Distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI
Il Direttore
- dr. Michele Brichese -

Responsabile del procedimento: dott. Michele Brichese
Tel. 041/2791303 - e-mail: michele.brichese@regione.veneto.it
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041/2791569 - e-mail: laura.favero@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 4 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it